

**Indirizzi per la realizzazione di corsi di qualificazione e per gli esami finali di accompagnatore turistico (art. 118, comma 1 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale” e art. 62, comma 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2018 n. 47/R ).**

Per esercitare la professione di accompagnatore turistico, nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione, è necessario il possesso dei seguenti requisiti (art. 115 della L.r. 86/2016):

a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:

1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento attuativo della legge e superamento dell'esame di cui all'articolo 117 della legge;

2) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza del corso di accompagnatore turistico e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117 della legge;

3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione;

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

La Regione, secondo quanto previsto dall'art. 117, commi 1 e 2, della L.r. 86/2016, riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente, i quali assicurano la formazione teorica e pratica dell'accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.

Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 118 della L.r. 86/2016, sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all' articolo 117, il numero delle ore e le modalità di accesso.

Il regolamento attuativo di cui al DPGR 47/R/2018 definisce i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale (art. 59) e rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la disciplina della composizione della commissione d'esame in caso di esame congiunto dei candidati che sostengono l'esame conclusivo dei corsi di qualificazione con quelli che accedono all'esame ai sensi dell'art. 59 (art. 62, comma 2).

Con il presente atto la Regione Toscana detta disposizioni attuative della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “testo unico del sistema turistico regionale” (art. 118) e del relativo Regolamento attuativo 7 agosto 2018 n. 47/R (art. 62, comma 2) e aggiorna i contenuti del percorso formativo per accompagnatore turistico, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.

L'Accompagnatore turistico, ai sensi dell'art. 114 della L.r. 86/2016, è chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

### **1. Soggetti che erogano la formazione**

La formazione dell'Accompagnatore turistico è di competenza regionale e sarà erogata attraverso soggetti accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e, successivamente, ai sensi della DGR 1407 del

27/12/2016. I corsi sono realizzati ai sensi della LR 32/02 articolo 17 “Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale”.

## **2. Requisiti di accesso al corso**

Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per Accompagnatore turistico sono necessari i seguenti requisiti:

- a) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- b) conoscenza di una lingua straniera.

Per quanto riguarda il requisito previsto al punto a), si precisa che chi ha conseguito il titolo di studio all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto b), il soggetto deve presentare almeno una delle seguenti attestazioni di conoscenza della lingua straniera per la quale chiede l’abilitazione:

- 1) Certificazione di livello B1, per quanto riguarda le lingue europee, secondo il Common Framework of Reference for Language, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca ed Università;
- 2) Attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee;
- 3) Attestazione, per i candidati “madrelingua”, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori;
- 4) Abilitazione per una professione turistica che richieda la conoscenza della lingua straniera prevista almeno di livello *B1*.

I cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana devono dimostrare di possedere anche una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta almeno il livello B1 del Common Framework of Reference for Language, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

## **3. Durata e articolazione del percorso**

### **a) Durata**

I corsi di formazione per Accompagnatore turistico hanno durata complessiva non inferiore a 300 ore e devono assicurare la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico.

### **b) Materie:**

Le materie oggetto del percorso formativo sono le seguenti:

- Tecnica turistica;
- Legislazione e organizzazione turistica;
- tecniche di pianificazione delle attività;
- tecniche di comunicazione e di accoglienza clienti;
- disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
- geografia turistica ed elementi di storia.

Alla fine del percorso formativo i candidati saranno in grado di:

- analizzare le caratteristiche del contesto;
- sviluppare il programma di viaggio, soggiorno, evento previsto
- Accogliere l'utenza e fornirgli assistenza adottando tecniche di comunicazione diversificate
- Gestire singoli e gruppi per favorirne la coesione e la partecipazione
- Accogliere i reclami da parte del gruppo accompagnato
- Accompagnare nella visita a luoghi e località turistiche e fornire informazioni di interesse turistico sulle zone di transito
- Gestire i contatti con le strutture logistiche e di supporto in loco
- Supportare i componenti del gruppo nell'eventualità di emergenze occorse durante l'accompagnamento.

I percorsi di accompagnatore turistico devono prevedere una quota di attività di stage del 30%. La formazione in aula deve prevedere attività sia teoriche che pratiche.

La formazione per accompagnatore turistico può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 10% del monte ore-complessivo del percorso e applicabile alle sole ore di parte teorica, secondo le modalità stabilite dalla DGR 1343/2017 al punto A.2.4.

Con riguardo ai percorsi formativi sopra detti è consentito un numero massimo di assenze pari al 10% del monte ore complessivo.

### **1. Formatori**

I docenti devono essere in possesso di esperienza almeno triennale didattica o professionale nella materia di riferimento.

### **5. Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi**

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

### **6. Esame di abilitazione**

#### **Esame in esito al percorso formativo**

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del corso.

L'esame finale si compone di una prova teorica ed una prova pratica, ed è diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui al profilo professionale di riferimento.

#### **Accesso diretto all'esame**

Coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'Art. 59 del DPGR 47/R del 2018 possono accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale con riferimento alla lingua straniera inserita nel piano di studi del percorso formativo in esito al quale è stato rilasciato il titolo di studio stesso. Nel caso di lingua straniera non inserita nel percorso di studi, l'accesso diretto all'esame è ammesso previa dimostrazione della conoscenza di tale lingua con le modalità previste al paragrafo 2.

L'accesso all'esame avviene secondo le modalità previste nel DD 7831/2016 - "Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, art. 66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge".

## **7. Commissione d'esame**

In caso di esame finale in esito al percorso formativo la Commissione è nominata dal Settore regionale territorialmente competente secondo la composizione prevista dall'art. 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003, salvo quanto previsto nel capoverso seguente.

In caso di mancanza di nominativi disponibili all'interno dell'elenco regionale degli esperti di settore, i due esperti sono individuati tra docenti in: legislazione ed organizzazione turistica, beni culturali, ambiente e etnografia della Regione Toscana, musei, gallerie e biblioteche, storia, storia dell'arte, archeologia e materie affini. La richiesta di designazione può essere inoltrata a: Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado/Università/Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo (MIBACT) - Soprintendenze competenti per territorio.

In caso di esame finale congiunto tra candidati che sostengono l'esame conclusivo in esito ad un corso di qualificazione e candidati che accedono direttamente all'esame finale, la Commissione è nominata dal Settore regionale territorialmente competente nella composizione sopra indicata.

## **8. Certificazione finale**

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di Accompagnatore turistico, ai fini dell'abilitazione ai sensi dell'art. 115 della L.r. 86/2016 per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico.

## **9. Inserimento del percorso per Accompagnatore turistico nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali**

Con successivo decreto del Dirigente del *Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema* sarà approvata la scheda descrittiva del percorso formativo di accompagnatore turistico per l'aggiornamento del Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

## **10. Disposizioni transitorie**

La Regione riconosce i titoli conseguiti a seguito della frequenza del percorso di qualifica di "Tecnico qualificato accompagnatore turistico" attualmente presente nel repertorio regionale dei profili professionali.

Per quanto riguarda i percorsi di formazione riguardanti il profilo di “Tecnico qualificato accompagnatore turistico” di cui sopra, si osservano le seguenti indicazioni:

- i corsi di formazione avviati ma non conclusi alla data di adozione della presente delibera continueranno a svolgersi secondo le disposizioni previgenti;
- per i corsi riconosciuti o per i quali sia stata presentata domanda di riconoscimento sulla base della disciplina previgente e non ancora avviati alla data del presente atto, dovrà essere presentata una nuova domanda di riconoscimento secondo la disciplina prevista dalla presente delibera.

Per avvio dell’attività si intende il primo giorno di erogazione ai partecipanti dell’attività formativa.

Con riguardo alla procedura di riconoscimento dei suddetti percorsi da parte dei soggetti accreditati di cui al paragrafo 1, considerata la modifica della disciplina regionale, sarà possibile presentare le domande di riconoscimento, oltre alle scadenze annuali previste dalla DGR 1295/2016, anche alla scadenza straordinaria prevista per il 16 novembre 2018.